

Contratto n. 2621321 del 16.03.2021

CONTRATTO

Fornitura e posa in opera di una centrifuga ad alta velocità per il recupero della biomassa prodotta dal processo di fermentazione in un'ora, con un'elevata resa di biomassa e integrità del prodotto.

CIG 8591214E0F

Tra

Fondazione Human Technopole (in seguito per brevità indicata anche "HT" o "**Committente**"), codice fiscale n° 97821360159, con sede legale in Milano, Via Cristina Belgioioso 171, CAP 20157, in persona del legale rappresentante Prof. Iain William Mattaj, nato a St Andrews (UK), il 05/10/1952 debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di HT

e

CEPA, Carl Padberg Zentrifugenbau GmbH (in seguito per brevità indicato anche "**Fornitore**"), partita IVA DE142356547, con sede legale in Geroldsecker Vorstadt 60, 77933 Lahr, Germania, in persona di Uwe Kirchgassner nato a 18.03.1967, nella sua qualità di Rappresentate Legale

nel seguito congiuntamente "Parti",

Premesso che

- Con determinazione Prot. n. 2437737 del 19.01.2021 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, co.3, lett. B), n.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la "*fornitura e posa in opera di una centrifuga ad alta velocità per il recupero della biomassa prodotta dal processo di fermentazione in un'ora, con un'elevata resa di biomassa e integrità del prodotto*" (in seguito anche solo "Fornitura"), per l'importo stimato di euro € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) oltre IVA;
- in base alle risultanze della predetta procedura, con **Determina prot. HT n. 2480096 del 01.02.2021**, è stata disposta l'aggiudicazione della Fornitura alla società **CEPA**, per l'importo di euro **223.246,00 (duecentoventitremiladuecentoquarantasei/00)** al netto dell'IVA, oltre gli oneri per la sicurezza pari a **1.749,95 (millesettecentoquarantanove/95)**;
- il Responsabile del Procedimento è il Prof. Iain William Mattaj;

si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

2. NORME REGOLATRICI

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente contratto e dai documenti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

1

Fondazione Human Technopole

Palazzo Italia - Via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano, Italia – www.humantechnopole.it



- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

HT affida al Fornitore, che accetta, quanto in premessa, consistente nella fornitura, l'installazione, la messa in funzione, collaudo ed esecuzione del training per una centrifuga ad alta velocità per il recupero della biomassa prodotta dal processo di fermentazione in un'ora, con un'elevata resa di biomassa e integrità del prodotto, tutto come dettagliato esplicitato nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.

La Fornitura s'intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante. Il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura di gara.

CEPA non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nelle consegne, laddove i ritardi fossero imputabili esclusivamente a divieti di viaggio stabiliti con leggi speciali nell'ambito della legislazione volta a contenere la diffusione del covid-19.

La Fornitura sarà consegnata presso la sede della Fondazione Human Technopole – Via Cristina Belgioioso n° 171 20157 Milano (Mi), secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto.

Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura del Fornitore.

I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza del Fornitore grazie all'analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e il Fornitore ne ha verificato la piena idoneità all'installazione.

Il Fornitore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita.

Gli oneri per la sicurezza a carico del fornitore sono stati stimati per un valore pari a euro **1.745,95 (millesettecentoquarantacinque/95)** in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione comportano "interferenza" tra il personale di HT e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell'installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d'interferenza. Il Fornitore garantisce che la fornitura sia esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione, la lavorazione ed il processo, sia idonea allo scopo per cui è prevista, nonché perfettamente funzionante, per 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura contenuta del Certificato di Conformità della fornitura medesima (art.11). Il Fornitore si obbliga inoltre ad applicare le tempistiche di intervento di assistenza secondo i livelli di servizio presentati in sede di Offerta. Fondazione Human Technopole, per facilitare le operazioni di assistenza in garanzia, potrà mettere a disposizione del Fornitore gli spazi per ospitare le risorse del Fornitore dedicate a tale servizio, quando anche le stesse non fossero integralmente dedicate al supporto di HT, ma dalla cui presenza la Fondazione riceverebbe un vantaggio in termini di rapidità di intervento e puntualità del presidio.

I termini e le tempistiche indicate nell'Offerta sopra citata tengono conto e includono altresì i tempi necessari per l'approvvigionamento da parte del tecnico del Fornitore dei relativi pezzi di ricambio necessari alla riparazione. Qualora non sia in grado di risolvere la problematica tramite l'intervento per la riparazione della



componente, il Fornitore provvederà a sua cura e spese, nonché negli stessi termini di cui sopra, alla sostituzione ex novo della parte oggetto dell'intervento.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il Fornitore si obbliga a completare la consegna, l'installazione, il cablaggio e la messa in funzione degli apparati offerti entro e non oltre il **15 settembre 2021**, dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, risultante dal relativo verbale redatto in contraddittorio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Fornitore e recante le istruzioni e le direttive impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

HT si riserva il diritto di differire l'avvio dell'esecuzione del contratto in caso di indisponibilità dei locali nei quali l'infrastruttura andrà installata, senza che il Fornitore abbia titolo per risarcimenti, maggiorazioni del corrispettivo e/o indennizzi di sorta. L'eventuale stoccaggio di tutti apparati resta a carico del fornitore, salvo diversi accordi stabiliti dalle parti in corso di esecuzione.

La durata dell'appalto per i servizi di garanzia, assistenza è di 12 mesi decorrenti dall'emissione del Certificato di verifica di conformità della fornitura.

5. VARIAZIONI DELLA FORNITURA

HT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della Fornitura, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

6. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a eseguire la Fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

Il Fornitore si obbliga altresì a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 16 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da HT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a HT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 16 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione ed alla verifica di conformità, oltre allo sgombero e asporto, a lavoro ultimato, dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti. I Fornitori hanno, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornati, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

7. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Fornitore si impegna a consegnare tutto il materiale in un'unica soluzione.

Le Parti convengono che, in sede di esecuzione contrattuale, verrà concordato il luogo ove depositare i beni affinché gli stessi siano a disposizione per la fase di installazione. Tale documento risulterà parte integrante del presente contratto.



Il Fornitore si obbliga altresì a svolgere le attività di training, garanzia, assistenza, e supporto tecnico specializzato, secondo le modalità concordate tra le parti.

8. TERMINI DI CONSEGNA - PENALI

Il fornitore si obbliga a completare la consegna, l'installazione, la messa in funzione e il collaudo entro e non oltre le tempistiche indicate nel cronoprogramma presentato in fase di Offerta

Il fornitore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura secondo le tempistiche sopra indicate, tenuto conto della programmazione dei lavori di completamento dei locali in cui la fornitura sarà installata, senza che il relativo differimento possa comportare maggiorazioni, indennizzi, risarcimenti o comunque incrementi di prezzo ad alcun titolo e di alcun tipo, salvo quanto previsto al precedente articolo 4.

Eventuali ulteriori proroghe al termine concordato, su richiesta di HT, saranno comunicate al fornitore per iscritto che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste di modifica del prezzo e/o alcuna domanda, azione, ragione, pretesa, richiesta risarcitoria di alcun tipo, salvo quanto previsto al precedente articolo 4.

Il fornitore si obbliga altresì a svolgere le attività di installazione, garanzia, assistenza, e supporto tecnico specializzato, secondo le modalità e termini previsti all'art. 3 del presente contratto, nonché nell'ulteriore documentazione allo stesso allegata.

Nel caso in cui il fornitore non rispetti i termini concordati con HT, anche qualora dalla stessa eventualmente prorogati ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo, HT ha diritto a comminare al fornitore una penale giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva massima di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

Al superamento di tale limite HT ha diritto di risolvere il presente contratto. Resta inoltre convenuto che, nel caso in cui il tempo di risoluzione dei guasti o malfunzionamenti superi il termine massimo di 30 (trenta) giorni automaticamente prolungato per un periodo pari al tempo che si è reso necessario per il ripristino completo del funzionamento della fornitura.

9. COLLAUDO IN FABBRICA

Non è prevista una fase di collaudo in fabbrica.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Ultimate le attività di installazione e messa in funzione della fornitura, il Fornitore ne dà comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione per la successiva attività di verifica di conformità.

Le parti si impegnano ad effettuare la verifica di conformità entro una settimana dalla comunicazione di ultimazione dell'installazione e messa in funzione della Fornitura, in contraddittorio con il Fornitore, con congruo preavviso.

La verifica di conformità riguarderà la corrispondenza di quanto fornito dall'Affidatario con le specifiche tecniche previste in sede di gara.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione invierà il verbale al Fornitore a mezzo MAIL e il Fornitore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad HT entro i successivi 15 (quindici) giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico del Fornitore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del verbale di verifica di conformità negativa oppure entro le diverse tempistiche concordate con il Direttore Dell'Esecuzione del Contatto e comunque entro e non



oltre il termine specifico eventualmente concordato con HT, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà a una nuova verifica di conformità.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, ovvero in caso di grave difformità HT potrà dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

11. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato di Conformità sarà considerata quale "Data di Accettazione" dell'intera Fornitura. L'accettazione della Fornitura non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

12. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI BENI

HT acquisisce la proprietà della Fornitura alla data della consegna. Per il periodo compreso tra la consegna e la data di accettazione della Fornitura il rischio relativo al corretto funzionamento della Fornitura resta a carico del Fornitore. Il passaggio del rischio in capo ad HT avviene solo con l'Accettazione della Fornitura.

13. RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad HT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi.

Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), prima di avviare l'esecuzione del presente contratto.

14. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi.

Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.

Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto, da parte sua e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali di HT.

La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di HT.

Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata ed uscita.

Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante il sopralluogo.

15. MACCHINE, ATTREZZATURE MATERIALI.

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o i preparati che il Fornitore intenderà usare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza e conservazione.

Il Fornitore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d'opera, sostanze e/o preparati, ecc. che intende usare durante le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura. Ove richiesto da HT, il Fornitore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell'appalto; inoltre dovrà fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o preparati utilizzati presso HT saranno custodite a cura del Fornitore.

Gli eventuali interventi da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi di HT dovranno essere preventivamente da questi autorizzati per iscritto. È fatto divieto al Fornitore di usare attrezzature, macchine, altri strumenti, sostanze e/o preparati di HT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche nel caso in cui l'autorizzazione venga concessa il Fornitore sarà comunque tenuto a verificare che tali beni siano idonei all'uso cui intende adibirli, e dovrà provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano un'adeguata formazione e addestramento per l'utilizzo dei medesimi. I beni si considereranno concessi in comodato d'uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprietà di HT e dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi.

16. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, a corpo, fisso ed invariabile, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro **223.246,00** (duecentotrentemiladuecentoquarantasei/00) IVA esclusa, oltre euro **1.745,95** (millesettecentoquarantacinque/95) per gli oneri della sicurezza.

17. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Al Fornitore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, co. 18, del Codice e salvo esplicita rinuncia, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondersi entro 30 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse secondo quanto previsto al citato art. 35 co. 18.


Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

18. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo e-mail all'indirizzo: invoice@pec.fondazioneht.it

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura e comprensivo dei servizi di garanzia e assistenza dedotte o aggiunte le eventuali penali, è effettuato con emissione di fattura secondo la seguente modalità:

- euro **67.497,59** (SESSANTASETTEMILAQUATTROCENTONOVANTASETTE/59), pari al **30 %** valore complessivo della fornitura alla firma del contratto;



- euro **89.996,78** (OTTANTANOVE MILANOVECENTO NOVANTASEI/78), pari al **40 %** valore complessivo della fornitura ad avviso merce pronta;
- euro **44.998,39** (QUARANTAQUATTRO MILANOVECENTO NOVANTOTTO/39) pari al **20 %** valore complessivo della fornitura alla consegna;
- euro **22.499,19** (VENTIDUE MILAQUATTROCENTO NOVANTANOVE/19), pari al **10 %** valore complessivo della fornitura dopo l'emissione del Certificato di Conformità;

Le fatture relative a ciascuna rata del corrispettivo dovranno essere emesse dal Fornitore solo dopo l'autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'autorizzazione sarà condizionata alla valutazione positiva della regolare esecuzione delle prestazioni. Nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere disposta per obiettiva inadeguatezza delle prestazioni o dei servizi erogati dal Fornitore nel periodo di riferimento, la Committente sospenderà il pagamento sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore comunica che la banca di riferimento è la **Deutsche Bank AG – Lahr – Schillerstrasse 2**, codice **IBAN DE11682700330011600400** e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:

• **Uwe Kirchgassner – Taxpayer identification Number 623 487 504 92**

• **Michaela Vinnay - Taxpayer identification Number 83 417 156 929**

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

In caso di subappalto, HT procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati al Fornitore che dovrà trasmettere ad HT, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

19. RISOLUZIONE

In caso d'inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, troverà applicazione l'istituto della risoluzione di cui all'art. 108 del Codice Appalti. In caso di risoluzione, totale o parziale, e comunque limitatamente alle fattispecie di violazione in essa disciplinate HT si riserva la facoltà di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento anche dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, resta inteso che HT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a. frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
- b. accertamento del difetto o dell'insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell'offerta da parte del Fornitore;
- c. comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011d. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- e. qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;

- f. cessione del contratto o dei crediti derivanti dall'esecuzione dello stesso;
- g. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- h. qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 23 "Trasparenza";
- i. al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale;

In tali casi HT sarà tenuta a corrispondere all'Affidatario soltanto il corrispettivo delle attività effettivamente e regolarmente espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penali e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso, e fatto salvo in ogni caso il diritto di HT di escutere la cauzione a garanzia del contratto e di agire per il maggiore danno eventualmente patito.

20. RECESSO

HT ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a HT.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei confronti di HT (per tali intendendosi anche quelle relative a prodotti o materiali non ancora consegnati ma, a fronte della presentazione degli opportuni giustificativi, ordinati o predisposti o realizzati per la specifica fornitura ad HT), purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

21. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie.

Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

22. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che:

- il Fornitore abbia indicato in sede d'offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della prestazione che intende subappaltare;
- il Fornitore trasmetta il contratto di subappalto (indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici) a HT almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il Fornitore trasmetta altresì a HT la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo al Fornitore, qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto HT riscontri che siano venuti meno i requisiti in capo ai subappaltatori, il Fornitore dovrà provvedere alla relativa sostituzione.

Il Fornitore è responsabile rispetto a HT dell'osservanza delle norme e prescrizioni previste in Contratto da parte dei suoi affidatari. Sono a carico esclusivo del Fornitore anche i danni che possano essere cagionati dai subappaltatori.

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

24. GARANZIA A CARICO DEL FORNITORE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Fornitore costituirà con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria rilasciata dalla **Deutsche Bank** fino alla concorrenza di **€ 22.324.60 (ventiduemilatrecentoventiquattro/60)**.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

25. RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad HT.

26. TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;



- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità e indipendenza nell'ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), HT dichiara che è il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è la Fondazione Human Technopole.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del GDPR HT informa il Fornitore che i dati personali forniti saranno raccolti presso la Fondazione Human Technopole e che il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per le sole finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

28. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il referente del contratto della Fondazione HT è il Dott. Alessandro Vannini.

Salvo diverse disposizioni, HT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici di HT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di HT.

Il Fornitore designa quale proprio Referente il **Mr. Kirchgässner, Uwe** reperibile alla seguente mail **u.kirchgaessner@cepa.de** e **Mr. Held, Franz** reperibile alla seguente mail **f.held@cepa.de** al quale HT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo mail.

29. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Allegati:

- Annex A
- Annex B
- Technical requirements
- Purchasing general conditions
- DUVRI
- ACKNOWLEDGEMENT DECLARATION
- Quotations

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

HT
Il Direttore

Fornitore
Il Legale Rappresentante

24/03/2021

Carl Padberg
Zentrumsbau GmbH



Geroldsecker Vorst. 60 · 77933 Lahr · info@cepa.de
Tel.: +49(0)7821/9249-0 · Fax: -92 · www.cepa.de

